



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Legittima la diversa disciplina del ruolo straordinario ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri rispetto a quello della Polizia di Stato



Non è illegittima, per disparità di trattamento, la diversa disciplina del ruolo straordinario ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri rispetto a quello della Polizia di Stato.

Il principio è enunciato dal Cons. St., sez. I, con il parere del 15 ottobre 2020, n.

1585 reso nell'Adunanza del 14 ottobre 2020 (n. affare 00881/2020), in relazione al Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un gruppo di tenenti dell'Arma dei Carabinieri per l'annullamento della comunicazione concernente la promozione al grado di tenente con anzianità assoluta 31 dicembre 2018.

I Ricorrenti, nel premettere di aver frequentato il primo corso formativo per l'accesso al grado di sottotenente del ruolo straordinario ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri di cui all'art. 2212-quaterdecies del d.lgs. n. 66/2010, recante il codice dell'ordinamento militare (COM), eccepivano l'illegittimità della determinazione dell'anzianità assoluta nel nuovo grado così conseguito, per violazione del principio di equiordinazione rispetto agli omologhi della Polizia di Stato, i quali raggiungerebbero il grado di commissario – equivalente, ex art. 632 COM, a quello di tenente – "in soli 3 mesi di permanenza nel grado (eventualmente elevabile di ulteriori 6 mesi) piuttosto che in un anno".

Di qui l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2212-quinquiesdecies d.lgs. n. 66/2010 per eccesso di potere per

FLASH nr. 3– 2021

- Legittima la diversa disciplina del ruolo straordinario ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri rispetto a quello della Polizia di Stato
- Causa persa, niente condanna alle spese
- Deroghe ai procedimenti relativi ai benefici ex legge 104/1992, motivate dall'emergenza epidemologica in atto
- Gratuito patrocinio per le vittime dei reati sessuali anche se abbienti
- Operatori Frontex Standing Corps – Criticità – Richiesta di urgente incontro
- Avvio nuove procedure di scrutinio per merito comparativo
- Procedure concorsuali in atto. Titoli di servizio. Calcolo dell'anzianità complessiva di servizio utile ai fini dell'attribuzione del punteggio. Richiesta di urgente espresso chiarimento

disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa ex art. 97 Cost., Violazione di legge.

In breve, la questione così come rappresentata consiste nel fatto che, mentre per il personale della Polizia di Stato il superamento dell'esame finale del corso per l'equivalente ruolo (Commissari ruolo esaurimento) costituisce requisito per l'avanzamento alla qualifica di commissario, nel caso dell'Arma dei Carabinieri la promozione al grado di tenente si ottiene per anzianità, dopo un anno di permanenza nel grado di sottotenente (che si ottiene, come ricordato, in esito al superamento del citato concorso per titoli).

Inoltre, nel caso della Polizia di Stato è previsto che la promozione alla qualifica di commissario capo venga ottenuta dal personale interessato dopo due anni e tre mesi dalla promozione a commissario a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto.

Nel caso degli omologhi dell'Arma, la corrispondente promozione al grado di capitano viene – invece ed in sintesi – conseguita anche in questo caso per anzianità, con una permanenza (minima) di due anni nel grado di tenente.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha rilevato, in base alla normativa dedicata, che peraltro, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, il periodo minimo di permanenza nella qualifica di vice commissario con riferimento al personale ammesso a frequentare il primo corso di formazione (per 1.500 unità) non è di tre mesi, dal momento che la norma stessa prevede che tra la fase applicativa e quella prettamente formativa debbano intercorrere "almeno sei mesi". Inoltre la medesima disposizione non è riportata anche in ordine ai vincitori del secondo concorso (per 300 unità), i quali però conseguono la promozione alla qualifica di commissario capo dopo quattro anni (anziché due anni e tre mesi) di effettivo servizio come commissario.

A ben vedere, quindi, l'asserito "vantaggio" di alcuni mesi previsto per i vice commissari della Polizia di Stato nella promozione a commissario viene del tutto "compensato" in ragione della più lunga permanenza in tale qualifica per il raggiungimento di quella superiore di commissario capo, circostanza ancor più evidente nel caso dei frequentatori del secondo corso, i quali, come si è detto, permangono decisamente più a lungo (quattro anni) nella qualifica di commissario prima di accedere a quella successiva.

Appare, dunque, evidente, Secondo la Sezione prima del Consiglio di Stato, come il legislatore, nell'ambito di una legittima scelta di politica legislativa, abbia introdotto detti particolari ruoli prevedendo regole di accesso e sviluppo di carriera simili ma non perfettamente sovrapponibili.

In altri termini, quindi, il legislatore ha nella circostanza ritenuto di disciplinare detti ruoli a esaurimento di Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri introducendo talune differenziazioni frutto di scelte di carattere normativo e regolamentando in maniera sostanzialmente analoga, anche se non perfettamente speculare, modalità di avanzamento di carriera di carattere straordinario in relazione ad amministrazioni che, pur svolgendo funzioni sostanzialmente affini, vantano ordinamenti distinti; e ciò ferma restando una sostanziale equiordinazione giuridica e (soprattutto) economica del personale; equiordinazione che comunque anche nel caso di specie appare nella sostanza rispettata, laddove le disposizioni in questione vengano analizzate in modo complessivo e non parcellizzato, come pretendono di fare i ricorrenti.

I Giudici del Consiglio di Stato evidenziano che "proprio in considerazione delle diversità ordinamentali delle varie forze di polizia, l'unico aspetto immediatamente unificante della legge n. 121 del 1981 è dato dalla richiamata estensione (automatica e normativa con effetti di rinvio mobile) del trattamento economico del personale della Polizia di Stato agli appartenenti alle altre forze di polizia", chiarendo anche che "questo trattamento economico, previsto con effetto generale per tutte le forze di polizia, subisce (oltre le differenziazioni dipendenti nello stesso sistema dallo svolgimento di funzioni collegate a

specifiche indennità) i riflessi sostanziali derivanti dalle diverse forme di progressione nelle qualifiche e nei gradi, anche se l'omogeneizzazione economica era destinata ad affinarsi nel corso del tempo, nell'obiettivo di perseguire l'effettivo equilibrio di trattamenti che presuppone l'eliminazione di differenze o carenze di meccanismi di progressione in taluni ordinamenti" (Corte costituzionale, sent. n. 65/1997).

La stessa Consulta, inoltre, ha avuto modo di evidenziare che "in operazioni di revisione ordinamentale i benefici conseguiti da singole categorie o livelli di personale non debbono essere necessariamente identici o equivalenti a quelli dell'altro personale non appartenente alla stessa categoria o livello, ma dipendono, come nella specie, dalle esigenze di riassetto organizzativo e di omogeneizzazione tra le varie forze di polizia e forze armate, con il limite inderogabile della esclusione di scavalcamenti retributivi o di trattamenti discriminanti rispetto a precedente identità di compiti e trattamento economico (identità di posizioni retributive e funzionali), ipotesi non sussistenti nelle fattispecie in contestazione" (Corte costituzionale, ord. n. 189/1999), per poi richiamare, con una recentissima pronuncia, "la discrezionalità di cui gode il legislatore in ordine all'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici (ex plurimis, sentenza n. 230 del 2014), specie nel transito da un regime all'altro (sentenza n. 217 del 1997), anche con riguardo alle forze di polizia (sentenze n. 442 del 2005 e n. 63 del 1998; ordinanza n. 296 del 2000)" (così Corte costituzionale, sent. n. 21/2020).

Alla luce di quanto rilevato, il Collegio di palazzo Spada ha ritenuto che non sussistano i presupposti di non manifesta infondatezza per sollevare la prospettata questione di legittimità costituzionale.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Causa persa, niente condanna alle spese



Il contribuente che sia risultato soccombente in un grado tributario di merito, con rigetto del ricorso di primo grado o in appello, non può essere condannato al pagamento delle spese processuali, qualora l'Agenzia delle Entrate si sia difesa attraverso i funzionari del proprio ufficio legale.

La rifusione delle spese, in tal caso, può avvenire soltanto qualora l'ente si sia avvalso dell'Avvocatura di Stato.

È quanto si legge nell'Ordinanza n. 27444/2020 della Corte di cassazione, depositata lo scorso primo dicembre.

Protagonista della vicenda un contribuente che proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Chieti, per impugnare un avviso di accertamento relativo alla mancata dichiarazione di canoni di locazione mai percepiti, ancorché previsti da un contratto formalmente in essere.

Il primo grado si concludeva con accoglimento del ricorso, a cui faceva seguito la proposizione dell'appello da parte dell'Agenzia delle Entrate. In entrambi i gradi di giudizio, come di consueto, l'amministrazione finanziaria agiva per mezzo dei propri funzionari dell'ufficio legale.

La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ribaltava l'esito del primo grado, accogliendo l'appello e condannando il contribuente al pagamento delle spese processuali.

La vicenda proseguiva sino a Piazza Cavour, sede in cui l'esito del giudizio di secondo grado è stato confermato, tranne che per la decisione riguardo alla condanna alle spese per il contribuente.

La Cassazione, infatti, da un lato ha avallato le motivazioni della Ctr per quanto concerne la legittimità della pretesa fiscale, ma dall'altro ha cassato parzialmente la sentenza, con eliminazione della statuizione di condanna al pagamento a carico del contribuente, pur risultato soccombente. L'Agenzia delle entrate, si legge nella pronuncia, è stata in giudizio senza il ministero di difensore, dovendo quindi «escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio per diritti e onorari». L'autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, purché risultino da apposita nota.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Deroghe ai procedimenti relativi ai benefici ex legge 104/1992, motivate dall'emergenza epidemiologica in atto



Con il messaggio n. 93 del 13 gennaio 2021, l'INPS ha previsto una soluzione tampone alla sospensione delle visite di accertamento di invalidità e disabilità dovuta all'emergenza Covid-19, dei tempi per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 104, dai permessi per i lavoratori disabili e per i familiari, fino ai congedi e ai riposi orari.

Il problema, come noto, è dovuto alla sospensione delle visite di revisione dell'invalidità.

Il messaggio INPS n. 93 del 13 gennaio 2021 consente, dunque, ai lavoratori di fruire dei permessi e degli altri benefici previsti dalla legge 104 anche senza il verbale di revisione.

Una novità che, tuttavia, può comportare il rischio di dover restituire il beneficio accordato, in caso di mancato riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità.

Nel caso di prima concessione dei benefici in materia di lavoro riconosciuti dalla legge 104, l'INPS accoglierà le domande anche in assenza del verbale di revisione dell'handicap.

I benefici che, in via transitoria, saranno concessi anche prima che si concluda l'iter di per la revisione dello stato di disabilità con condizione di gravità sono i seguenti:

- permessi ai sensi dell'art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92,
- prolungamento del congedo parentale,
- riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale,
- congedo straordinario.

Si spera, così, di evitare la sospensione dei diritti dei disabili gravi nel periodo di emergenza Covid-19, considerando l'interruzione delle visite per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità.

Tale ipotesi, specifica l'INPS, riguarda i lavoratori che non siano già titolari dei benefici in questione. Invero, l'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, al fine di semplificare l'iter sanitario amministrativo per l'accertamento di invalidità e disabilità, prevede il mantenimento dei diritti acquisiti nelle more dell'iter sanitario di revisione.

Per ciò che concerne, invece, i lavoratori non precedentemente beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge 104, il messaggio INPS del 13 gennaio 2021 dispone che le domande di accesso ai permessi lavorativi così come ai congedi saranno accolte provvisoriamente, in presenza degli altri requisiti, e nell'attesa che si concluda l'iter sanitario di revisione.

Nel caso di conferma dello stato di disabilità con connotazione di gravità, la domanda sarà accolta in via definitiva con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.

Al contrario, nel caso in cui dall'esito della revisione non risulti confermata la disabilità grave, si procederà con il recupero del beneficio fruito.


In conclusione, l'INPS specifica che le Strutture territoriali riesamineranno i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite, alla luce dei nuovi chiarimenti.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

Gratuito patrocinio per le vittime dei reati sessuali anche se abbienti



Anche le persone con un reddito superiore ai 10 mila euro hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato nei casi di violenza sessuale. A stabilirlo è la sentenza 1/2021 della Corte Costituzionale che ritiene "non fondata la questione di legittimità costituzionale" dell'articolo 4-ter del 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia' che prevede proprio l'automatica ammissione al patrocinio gratuito della persona offesa dai reati "anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente

decreto", cioè 10.628,16 euro.

Per la Consulta è infondata la questione d'incostituzionalità della norma che prevede il patrocinio gratuito per le vittime di violenza sessuale a prescindere dal reddito

Il gratuito patrocinio deve prescindere dal reddito in nome della necessità di contemperare il diritto di difesa con il contenimento della spesa.

Il patrocinio gratuito per le vittime di reati sessuali è una scelta politica insindacabile del legislatore, finalizzata a sostenere le vittime di questi illeciti penali per incoraggiarle a denunciarli.

La vicenda ha preso le mosse dal giudizio intrapreso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che contiene il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nella parte in cui, come interpretato dalla Cassazione, "determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati, indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma I e senza riservare alcuno spazio di apprezzamento e discrezionalità valutativa al giudice."

Per il Giudice la disposizione viola il principio di uguaglianza e contrasta con l'affermazione contenuta nell'art. 24 della Costituzione, la quale dispone che "Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione."

Il remittente ha sostenuto, inoltre, come "nella giurisprudenza costituzionale al riguardo, è frequente il riferimento al generale obiettivo di limitare le spese giudiziali, ritenendo cruciale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia."

La Corte Costituzionale si è soffermata, in particolare, sulla questione della sindacabilità delle scelte del legislatore chiarendo, in merito a quanto dispone l'art. 76 comma 4-ter del d.P.R. n. 115/2002, che riconosce il patrocinio a spese dello Stato alle vittime di reati sessuali a prescindere dalla loro situazione reddituale che *"La scelta effettuata con la disposizione in esame (...) rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati."*

La Corte ricorda come nel preambolo del decreto-legge n. 111/2009, che ha dettato misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, si richiami *"la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime dei suddetti reati."*

Una decisione quindi a sostegno delle vittime dei reati sessuali, per fornire loro un aiuto "concreto" e incoraggiarle a diventare parti attive del processo di emersione di questi illeciti. Valutazione che la Consulta considera ragionevole e non frutto di esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore.

Per quanto riguarda invece l'asserita violazione del principio che si preoccupa di garantire il diritto di difesa ai meno abbienti la Consulta precisa che non può essere strumentalizzato e interpretato in senso negativo, al fine d'impedire al legislatore di garantire il libero accesso al gratuito patrocinio anche a chi può permettersi di sostenere le spese di giustizia, se la finalità è quella di presidiare altri valori costituzionalmente garantiti.

Operatori Frontex Standing Corps – Criticità – Richiesta di urgente incontro.



Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 19 gennaio all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

"Le risorse messe a disposizione dalle istituzioni eurocomunitarie dovrebbero essere, soprattutto nell'ambito dei controlli di frontiera, ispirate a criteri tesi al miglioramento delle attività di controllo dei confini dello spazio comune. Succede invece che, per quella che a noi sembra essere una superficiale ed affrettata determinazione, si siano creati i presupposti per accrescere il disagio, e la mortificazione, dei nostri operatori.

L'argomento della presente è la rimodulazione della presenza di personale straniero inserito nel progetto denominato Standing Corps dell'Agenzia Frontex, che fino ad oggi era stato gestito ed impiegato secondo protocolli equilibrati e funzionali.

I nostri principali scali aerei ospitano infatti, da anni, esperti in materia di Polizia di Frontiera di altri Stati UE o di Stati Terzi, fornendo la massima collaborazione. Stante l'ambiguo coevo quadro normativo di riferimento, che non attribuiva agli stessi un preciso status giuridico ha fatto sì che costoro, non potendo ricoprire compiti di polizia, fossero stati destinati a svolgere ruoli di mera osservazione, sotto la supervisione dei Poliziotti domestici.

Queste limitazioni avevano indotto la Direzione Centrale per l'Immigrazione e le Frontiere (ex nunc Direzione) a concordare la presenza di non più di un operatore Frontex in alternanza ogni trenta giorni circa. Si osservi che per ciascun ospite era necessario assicurare una non marginale assistenza, dovendosi far carico di curare l'emissione del tesserino aeroportuale, la raccolta di eventuali dati di interesse, la formazione sull'utilizzo del sistema di reporting di Frontex denominato Jora, atteso che molti degli interessati non erano in grado di usarlo.

Proprio per evitare un sovraccarico ulteriore di attività nei periodi di massimo traffico di passeggeri queste presenze erano sempre, opportunamente, concordate tra la Direzione Centrale ed i singoli uffici. Si era insomma riusciti ad armonizzare il rispetto degli accordi sovranazionali con le esigenze delle realtà territoriali.

Il regolamento UE 1896/2019 ha invero complicato lo scenario, attribuendo agli operatori dell'Agenzia Frontex generici poteri di Polizia la cui definizione, restando immutato il quadro giuridico interno, resta decisamente irrisolta. Non è chiaro, ad esempio, se le potestà riconosciute a questi ufficiali ospiti consentano loro sequestri di documentazione falsificata, denuncia all'A.G., controllo delle banche dati nazionali ecc.

Pur in questa opaca cornice giuridica, che avrebbe dovuto consigliare maggior cautela prima di avviare la fase applicativa, quantomeno per quel che riguarda il nostro sistema di controllo, l'Agenzia Frontex ha creato il corpo di guardie di frontiera europea denominata Standing Corp, proponendo alle autorità italiane di dislocare, a decorrere dal mese di febbraio p.v., numerosi operatori per ogni periodo, secondo numeri e figure che sono state discussi e concordati direttamente con la Direzione. Nessuna interlocuzione è stata quindi

avviata, per quanto a noi consta, con gli uffici periferici che dovranno ricevere e gestire gli operatori inviati.

Da cui le numerose prevedibili criticità, prevedibili fonti di disservizi ed attriti, che cercheremo appresso di illustrare. Non sono stati in primo luogo previsti periodi massimi di permanenza degli ufficiali ospiti. E vista la non perspicua suddivisione dei ruoli e delle competenze, con una seria difficoltà a stabilire a chi spetti dare disposizioni, assumere decisioni ed impiegare il personale, il rischio è quello di ingenerare incomprensioni interpersonali che si andrebbero poi inevitabilmente a riverberare sul buon andamento del servizio. Questi specialisti stranieri inseriti negli Standing Corps rivestiranno infatti la qualifica di BGO (ossia Operatore di Frontiera addetto al controllo passaporti o capo turno), e ALDO (Esperto di falso documentale). È di palmare evidenza come questo realizzerà una sovrapposizione di fatto a figure già presenti in ogni ufficio di Polizia di Frontiera e, per quanto concerne gli esperti di Falso Documentale, mortificando figure professionali altamente specializzate, che si sono formate seguendo corsi altamente qualificati anche a livello comunitario.

Si soggiunga che non sembra essere stata adeguatamente ponderata l'impossibilità degli stessi di accedere autonomamente alle banche dati nazionali o europee, attesi i limiti che, de iure condito, si registrano in materia di trattamento dei dati. Ma non di meno esistono evidenti barriere linguistiche che impediranno una autonoma ricerca nel sistema. Va poi considerato che gli stessi, almeno da quanto emergerebbe, non potranno essere assegnatari di timbro di frontiera, né – come già si è accennato - operare con poteri di Polizia in occasione di sequestri, perquisizioni, arresti o altro. Circa l'operatività relativa alla rilevazione del Falso Documentale non potranno redigere alcuna notizia di reato, né i relativi verbali o le correlate perizie documentali. Attività che continuerà pertanto ad essere svolta dagli operatori domestici.

Ma tutto questo sarebbe di fatto ancora sopportabile se non fosse prossimo il massiccio aumento delle presenze degli ufficiali ospiti. Secondo il programma oggetto di intesa tra l'Agenzia Frontex e la Direzione i due maggiori scali aerei nazionali, Malpensa e Fiumicino, ospiteranno, sempre a decorrere dal mese di febbraio 2021, rispettivamente nr. **04** e nr. **07** operatori appartenenti a questo neo istituito Standing Corps. Una sproporzione che si coglie non solo in ragione delle implicazioni dianzi segnalate, ma anche in chiave comparatistica.

Gli scali tedeschi di Francoforte, Monaco e Dortmund, lo scalo francese di Parigi Charles de Gaulle o quello olandese di Amsterdam (paragonabili per numero di passeggeri e tipologia di traffico) hanno accettato un numero di ufficiali stranieri assai più contenuti, avendo evidentemente studiato con apprezzabile premura il tipo di ricadute provocato da questa compresenza. Secondo il quadro sinottico che abbiamo avuto modo di ricostruire, risulta che:

- Lo scalo di Amsterdam accetta un operatore di Frontiera per ogni periodo e tre (operatore di frontiera + due debriefer per le interviste di Polizia Giudiziaria) per soli due periodi nel 2021;
- Lo scalo di Parigi accetta solamente due operatori (un esperto di Falso documentale ed un operatore di frontiera) e massimo 3 (estero di falso, operatore di frontiera e un debriefer) per due periodi del 2021;
- Lo scalo di Francoforte accetta solamente due operatori (un operatore di Frontiera ed un esperto di falso).
- Anche gli scali di Dortmund e Monaco seguono la medesima linea di Francoforte.

Siamo quindi indotti a ritenere che lo studio sull'impatto del progetto qui avvertito sia decisamente perfettibile, e che non tarderanno ad essere avvertiti i contraccolpi di questa

più che discutibile posizione nazionale. La cui esorbitante irragionevolezza si coglie solo che si consideri come a Malpensa e Fiumicino si insedieranno un numero di membri degli Standing Corps rispettivamente doppio e triplo di quello previsto a Francoforte o Parigi.

Crediamo di dover poi dedicare alcune ulteriori riflessioni in ordine al piano delle responsabilità per le ipotetiche, e non certo improbabili, violazioni delle procedure che dovessero essere commesse da questi operatori. Chi sarà il soggetto chiamato in causa per profili che possono essere ricondotti alla categoria della culpa in vigilando, nel momento in cui non è chiaro nemmeno se gli Standing Corps siano da qualificare come sottoposti alla disciplina gerarchica del nostro ordinamento? Una questione di diritto alla quale vorremmo, e con noi i colleghi che rappresentiamo, essere costretti a dover affrontare quando ci saranno i primi cocci da raccogliere.

Sia, infine, consentito osservare che, in un periodo storico caratterizzato da draconiane profilassi per il contenimento del contagio, in cui vengono attuate misure straordinarie per evitare la concentrazione di personale, anche con il ricorso al lavoro agile, si vada ad appesantire il dispositivo dispiegato e per di più con operatori provenienti dall'estero per i quali sarà sufficiente essere muniti di un certificato attestante la negatività effettuata con tampone almeno 72 ore prima della loro presa in forza, senza quindi alcuna quarantena, a prescindere dalla provenienza. Il dubbio che questo tipo di accertamento possa soddisfare le esigenze di cautela imposte dalla contingenza non può essere sbrigativamente liquidato come inconferente.

Riteniamo ci siano sufficienti motivi per chiedere la convocazione in un incontro dedicato per avere dettagliati chiarimenti in merito alle scelte effettuate, che non sembrano essere esenti da gravi difetti di valutazione. Oltre a non essere state, per quanto si è spiegato, in alcun modo compartecipate ai responsabili degli uffici territoriali su cui ricadranno gli oneri derivanti dall'attuazione di questa intesa con le autorità sovranazionali. Con l'auspicio di una solerte rimediazione dei tanti, troppi punti oscuri che hanno accompagnato quello che, allo stato delle cose, a noi appare come un inappropriato percorso decisionale, restiamo in attesa di conoscere la data dell'incontro."

Avvio nuove procedure di scrutinio per merito comparativo

Con circolare N.C. 333/9017.1 del 20 gennaio 2021 il Dipartimento Della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale Per Le Risorse Umane ha comunicato l'avvio delle seguenti procedure di scrutinio per merito comparativo:

- promozione alla qualifica di dirigente superiore con decorrenza 1 gennaio 2021:
posti disponibili: 13;

interessati alla procedura tutti i primi dirigenti con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 2020 (art. 9 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni);

- promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico fisico con decorrenza 1 gennaio 2021: posti disponibili: 1;

Interessati tutti i primi dirigenti tecnici fisici con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 2020 (art. 36 del citato d.lgs. n. 334/2000, e ss.mm.);

- promozione alla qualifica di dirigente superiore medico con decorrenza 1 gennaio 2021: posti disponibili: 2;

Interessati tutti i primi dirigenti medici con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 2020 (art. 51 del d.lgs. n. 334/2000, e ss. mm.);

- promozione alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1 gennaio 2021:
posti disponibili: 40;

interessati tutti i vice questori con almeno diciassette anni di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari alla data del 31 dicembre 2020 (art. 2, comma I, lett. ee) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95);

- promozione alla qualifica di rimo dirigente tecnico fisico con decorrenza 1 gennaio 2021: posti disponibili: 2;
interessati tutti i direttori tecnici superiori fisici con almeno diciassette anni di effettivo servizio nella carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato alla data del 31 dicembre 2020 (art. 2, comma I, lett. III) del citato d.lgs. n. 95/2017, e ss.mm.); allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico fisico accedono anche i direttori tecnici superiori fisici che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purché in possesso degli altri requisiti previsti (art. 2, comma I, lett. 111-bis) del d.lgs. n. 95/2017, e ss.mm.);
 - promozione alla qualifica di primo dirigente medico con decorrenza 1 gennaio 2021: posti disponibili: 5;
interessati tutti i medici superiori con almeno diciassette anni di effettivo servizio nella carriera dei medici della Polizia di Stato alla data del 31 dicembre 2020 (art. 2, comma I, lett. sss) del citato d.lgs. n. 95/2017, e ss.mm.); allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente medico accedono anche i medici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purché in possesso degli altri requisiti previsti (art. 2, comma I, lett. sss-bis) del citato d.lgs. n. 95/2017, e ss.mm.);
 - promozione alla qualifica di vice questore con decorrenza 1 gennaio 2021:
interessati i vice questori aggiunti, in servizio al 1 0 gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari alla data del 31 dicembre 2020 (art. 2, comma I, lett. aa) e z), del d.lgs. n. 95/2017);
 - promozione alla qualifica di direttore tecnico su priore con decorrenza 1 gennaio 2021:
interessati i direttori tecnici capo, in servizio al 1 0 gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato alla data del 31 dicembre 2020 (art. 2, comma I, lett. hhh) e ggg), del citato d.lgs. n. 95/2017, e ss.mm.);
 - promozione alla qualifica di medico superiore con decorrenza 1 gennaio 2021:
interessati i medici capo, in servizio al 1 gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera dei medici della Polizia di Stato alla data del 31 dicembre 2020 (art. 2, comma I, lett. qqq) e ppp), del citato d.lgs. n. 95/2017, e ss.mm.);
 - ammissione al corso di formazione dirigenziale per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto con decorrenza 1 gennaio 2021: sono interessati alla procedura di scrutinio i commissari capo con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 2020 (art. 2, comma 1, lett. act), del citato d.lgs. n. 95/2017 e art. 6 del citato d.lgs. n. 334/2000, e ss.mm.);
 - ammissione al corso di formazione dirigenziale per la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo con decorrenza 1 gennaio 2021: sono interessati alla procedura di scrutinio i commissari capo tecnici con almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 2020 (art. 2, comma 1, lett. hhh), del citato d.lgs. n. 95/2017 e art. 33 del citato d.lgs. n. 334/2000, e ss.mm.);
 - scrutinio per merito assoluto per la promozione a ruolo aperto. alla qualifica di commissario capo del ruolo direttivo:
interessati i commissari del ruolo direttivo con almeno due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 2020. Per il personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, la promozione a commissario capo si consegue dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario (art. 2, comma 1, lett. t), n. I, del citato d.lgs. n. 95/2017).
- La circolare è visionabile nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it

Procedure concorsuali in atto. Titoli di servizio. Calcolo dell'anzianità complessiva di servizio utile ai fini dell'attribuzione del punteggio. Richiesta di urgente espresso chiarimento.

Riportiamo il testo della lettera inviata in data 21 gennaio 2021 all'Ufficio per le Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

"Nonostante i ripetuti tentativi di riuscire ad ottenere risposte per le vie brevi, e per quanto le nostre richieste fossero di elementare semplicità, l'interlocuzione informale con l'Ufficio Attività Concorsuali, pur mediata dalla cortese disponibilità dell'Ufficio in indirizzo, non ci ha consentito di ottenere chiarimenti rispetto a questioni che, considerati i ristrettissimi tempi che residuano prima della scadenza delle procedure in atto, sono assolutamente prioritarie.

Dobbiamo quindi esternare in modo formale quelle che, a questo punto, sono divenute criticità rispetto alle quali riteniamo necessario un intervento dirimente che rimuova l'imbarazzante tergiversare sin qui protrattosi.

Quello che volevamo capire, e che prima di noi sono ovviamente interessati a capire i colleghi che stanno inserendo le domande di partecipazione ai vari concorsi interni, è la ragione per la quale, quantomeno con riferimento ad alcuni di questi bandi, dal computo dell'anzianità complessiva di servizio viene detratto il periodo dedicato alla formazione iniziale. E non si tiene invece in considerazione, come a nostro avviso sarebbe ragionevole fare, il momento in cui c'è stata la presa in forza all'inizio del corso.

La differenza, a dispetto delle apparenze, si rivela produttiva di disparità di trattamento in quanto, come dovrebbe essere noto, la durata dei corsi di formazione succedutisi nel tempo, anche quelli più recenti, è stata variamente modulata in funzione delle esigenze contingenti.

Accade così che alcuni concorrenti, colpevoli di essere stati sottoposti ad una più diluita fase formativa, si vedono attribuire alcuni decimali di punto in meno. Frazioni che, visto lo schiacciamento nelle graduatorie, risultano potenzialmente decisive.

La criticata opzione, da qualunque parte la si osservi, sembra riconducibile a cervellotiche volontà produttive di inutili turbative. Non solo.

Come se già non bastasse quanto precede, calando poi la disamina nel caso particolare del concorso interno per Vice Sovrintendente Tecnico, abbiamo verificato come l'anzianità complessiva per chi proviene dai ruoli ordinari viene calcolata dal momento dell'inizio del corso di formazione, mentre per chi è operatore tecnico "nativo" viene scorporata la durata del corso. E, ancora, al contrario, chi proviene dai ruoli ordinari conosce un penalizzante trattamento comparatistico attesa la prevalenza che assume l'anzianità di servizio trascorsa nei ruoli tecnici.

Giova osservare come, tra l'altro, segnatamente per quanto concerne il personale del ruolo Agenti ed Assistenti, la data di inizio del corso di formazione è quella che viene presa a riferimento anche per la maturazione dell'anzianità utile alla promozione alle qualifiche superiori. Ed allora perché non individuare un criterio che avrebbe garantito una equilibrata soluzione quale quello di assumere a riferimento per tutti i concorrenti la data di inizio del corso?

Quesito sino ad oggi rimasto inevaso, che dobbiamo a questo punto riproporre con didascalica richiesta: la scelta di calcolare l'anzianità di servizio complessiva dal momento della fine del corso di formazione discende da un preciso vincolo normativo e/o ordinamentale?

È palese che la risposta negativa alla domanda che precede imporrebbe un immediato intervento che vada a sanare le stigmatizzate discrasie correggendo una impostazione evidentemente viziata nella concezione ed incomprensibile nelle finalità. A meno che le finalità non siano quelle di privilegiare alcuni tra i concorrenti. Non serve insistere sulla opportunità di svolgere le opportune sollecitazioni per addivenire in tempo utile, ovvero entro la prossima chiusura delle procedure di accettazione delle domande, ad una risposta per elaborare la quale non pare occorra particolare impegno di risorse. Auspichiamo quindi che, per quanto con disdicevole ritardo, il rispetto della trasparenza prevalga sull'ingiustificabile inerzia degli organi competenti.

Distintamente."



SCUOLA
GRECO PITTELLA



CORSO VICE ISPETTORE DI POLIZIA 2021
INTERNI ED ESTERNI IN TUTTA ITALIA

In vista dei concorsi per Vice Ispettore di Polizia sia per **INTERNI (1141 posti)** sia per **ESTERNI (1000 posti)**, la Scuola Greco Pittella, in collaborazione con il **SIULP**, organizza due differenti corsi di preparazione alle prove di concorso, che si terranno mediante **VIDEO LEZIONI, usufruibili in qualsiasi momento.**

All'ultimo concorso per Commissario di Polizia sono **più di 14 su 80** i vincitori che hanno frequentato il nostro corso.
All'ultimo concorso per Vice-Ispettore di Polizia **1 su 3** dei nostri allievi ha superato il concorso.

Per ogni informazione sui corsi si consultino i seguente link:
per INTERNI:
www.scuolagrecopittella.it/scuola/vice-ispettore-di-polizia-interni
per ESTERNI:
www.scuolagrecopittella.it/scuola/vice-ispettore-di-polizia-2021

E' possibile anche contattare, solo dopo aver consultato il bando e letto le informazioni sui corsi sul sito web della Scuola, il numero 3291530271 (tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00, eccetto il sabato e la domenica).

